

## **Scheda informativo-descrittiva dei possibili effetti del pdl (AIR semplificata) - Progetto di legge "Sostegno all'editoria locale" (oggetto assembleare 3253)**

### **PREMESSA**

#### ***ANALISI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE AIR – Una proposta di lavoro semplificata***

Nell'ambito di una Convenzione tra Assemblea Legislativa e Dipartimento di Giurisprudenza (Area di Diritto Pubblico) dell'Università degli studi di Parma "La qualità della regolazione e la semplificazione nell'attività normativa regionale in una prospettiva comparata", è nata l'intenzione di sperimentare una scheda AIR *semplificata*, in considerazione del fatto che un'analisi di impatto della regolamentazione nel suo significato tradizionale richiederebbe un impegno significativo e tempi di lavoro a volte non conciliabili con il processo legislativo. Il Servizio Affari Legislativi e Coordinamento Commissioni Assembleari dal 2015 ha avviato, quindi, una fase di sperimentazione su alcuni progetti di iniziativa consiliare. La prima sperimentazione di scheda AIR semplificata ha riguardato il progetto di legge "Norme per la promozione e il sostegno delle Pro loco".

La scheda informativa descrittiva, il cui schema è utilizzato nel presente documento, è prevista dalla Delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea 36/2016 ed è coerente con quanto disposto dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna (Deliberazione 28 novembre 2007, n. 143) all'art. 49 (Analisi di fattibilità dei progetti di legge)<sup>1</sup>.

L'AIR semplificata intende essere uno strumento per acquisire maggiore conoscenza della situazione sulla quale si vuole intervenire, e consegnare ai consiglieri elementi e informazioni, utilizzando però uno strumento ritagliato sui tempi del processo legislativo avente ad oggetto i progetti di legge di iniziativa consiliare, dove la predisposizione di detta scheda non interviene a monte della programmazione dell'intervento, ma quando già esiste una bozza di progetto di legge.

---

<sup>1</sup> Art. 49 Analisi di fattibilità dei progetti di legge

1. Per progetti di legge di particolare rilevanza, che ridisegnano politiche complesse sia con riferimento alle misure previste sia con riferimento ai destinatari e ai diversi soggetti coinvolti per la loro attuazione, sono realizzati, su richiesta dei Presidenti delle commissioni, sentiti i vicepresidenti e i relatori, studi di fattibilità volti ad accertare i seguenti profili: a) definizione degli obiettivi dell'intervento e valutazione della congruità dei mezzi per conseguirli; b) destinatari degli interventi anche con riferimento all'impatto di genere; c) analisi delle conseguenze economiche derivanti dalle misure proposte; d) verifica della copertura amministrativa e della congruità dei tempi previsti per l'attuazione delle norme e dei termini da esse stabiliti; e) relazione e possibili effetti sulle competenze e sull'operatività delle Province e dei Comuni. 2. Sui progetti di cui al comma 1, per la previsione dei loro possibili effetti, la commissione referente, anche su richiesta di altre commissioni o della Giunta, può decidere l'elaborazione di un'analisi ambientale, sociale ed economica. 3. I risultati delle analisi di fattibilità, unitamente ai documenti prodotti, compresi le analisi e i pareri resi dalla commissione per le pari opportunità fra donne e uomini per le questioni di propria competenza, sono allegati al parere licenziato dalla commissione referente. 4. Il relatore sovrintende alle attività per la redazione degli studi di fattibilità. Può richiedere alla Giunta e ad altri soggetti gli elementi informativi necessari per compiere le analisi. Il relatore, d'intesa con il Presidente della commissione, può procedere alla eventuale consultazione, nelle forme ritenute opportune, di soggetti esterni con particolare riferimento ai soggetti rappresentativi degli interessi coinvolti.

La scheda informativa descrittiva dei possibili effetti della regolamentazione (AIR semplificata) descrive anzitutto il contesto giuridico e socio-economico di riferimento e contiene una prima raccolta di dati circa il fenomeno che si intende regolare, che ben potrà essere ulteriormente completata da eventuali consultazioni (udienze conoscitive, focus group, ecc.) durante la discussione in Commissione del pdl. La scheda delinea comunque una prima fase di consultazioni condotte nell'ambito dell'attività di redazione del progetto. Inoltre, tale scheda individua i destinatari dell'intervento e specifica le possibili opzioni d'intervento (opzione 0, opzione non legislativa e opzione legislativa, ovvero quella prescelta) evidenziando per ognuna di esse i possibili impatti. In questa fase di sperimentazione si è infatti preferito scegliere un'analisi di tipo qualitativa, che consenta, da un lato, di affinare le competenze nella redazione di metodologie complesse (come l'AIR), dall'altro, di fornire ai consiglieri un immediato e agevole strumento di conoscenza. Ovviamente, tale scheda informativo descrittiva, diversamente da un'AIR vera e propria, come già detto, analizza una scelta già precedentemente effettuata, ovvero l'intervento di tipo legislativo.

## **A) DESCRIZIONE DEL CONTESTO**

### **Contesto normativo**

Preliminarmente pare opportuno fare una ricognizione su quello che è il quadro normativo nazionale sul tema degli interventi a sostegno dell'editoria.

In passato una disciplina della materia era dettata dalla legge 416 del 1981. La legge fu successivamente modificata e integrata da numerosi interventi legislativi, come la legge n. 67 del 1987, la legge n. 250 del 1990 e la legge n. 62 del 2001; i vari interventi finirono per provocare una certa frammentazione nella stratificazione normativa.

Un tentativo di razionalizzazione fu compiuto con il d.P.R. n. 223 del 2010 (regolamento di delegificazione, per effetto dell'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle procedure di erogazione dei contributi all'editoria). Con il d.P.R. n. 223 è stata realizzata la semplificazione della documentazione per accedere ai contributi e del procedimento di erogazione. Tra l'altro, fra i requisiti per l'accesso ai contributi è stata prevista una percentuale minima di copie vendute su quelle distribuite; sono state introdotte nuove modalità di calcolo per i contributi diretti, riferite all'effettiva distribuzione della testata (invece che al previo criterio della tiratura); sono stati previsti parametri connessi all'occupazione professionale sia per l'accesso ai contributi sia per il loro calcolo.

La materia è tornata all'attenzione parlamentare quando, a fine 2011, con il decreto-legge n. 201, fu disposta la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria con effetto dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Contestualmente fu

previsto che il risparmio di spesa conseguito fosse destinato alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, al contenimento degli effetti dell'aumento del costo delle materie prime e all'informatizzazione della rete distributiva.

In attesa di una nuova disciplina del sostegno al settore editoriale, intervenne il decreto-legge n. 63 del 2012 prevedendo una disciplina transitoria, ma anche una ridefinizione dei requisiti di accesso ai contributi e dei criteri di calcolo.

Quasi contestualmente all'emanazione del decreto-legge n. 63 del 2012, fu presentato un disegno di legge d'iniziativa governativa, che conteneva una delega per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e per lo sviluppo del mercato editoriale.

Nonostante il diffuso dibattito parlamentare che fu svolto sul disegno di legge, l'esame del provvedimento non giunse a conclusione a causa della fine della legislatura.

Sul tema del sostegno all'editoria il legislatore nazionale è intervenuto nuovamente con la legge di stabilità del 2014: l'articolo 1, comma 261 di quella legge n. 147 del 2013 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria". Il Fondo era destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

Prima della legge 198 del 2016, il tema del sostegno all'editoria è stato toccato dalla legge di stabilità del 2016, la n. 208 del 2015: l'articolo 1, comma 160, lett. b), ha destinato, per il triennio 2016-2018, parte delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI (a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del canone dall'art. 1, commi 152-159, della stessa legge), fino a 50 milioni di Euro annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in cui sono confluite, in base al comma 162, tutte le risorse iscritte nel medesimo stato di previsione relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. Il comma 163 ha demandato la definizione dei criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo a un regolamento di delegificazione, emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con la legge n. 198 del 2016, *“Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'Affidamento in concessione*

*del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*”, il Legislatore nazionale ha effettuato un intervento di riforma complessiva del settore dell’editoria, riforma molto attesa dal mondo della stampa, come dimostrano le tante sollecitazioni che sono culminate in una giornata di mobilitazione indetta dal sindacato dei giornalisti l’11 luglio del 2016.

Con il provvedimento, il Legislatore statale è intervenuto essenzialmente su due aspetti: si è provveduto all’istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, strumento questo che, peraltro, era già stato previsto dalla legge di stabilità per il 2016, come sopra ricordato; in secondo luogo, la legge conferisce una delega al Governo per il riordino della materia e l’incentivazione di politiche editoriali innovative e solidali.

Pur demandando al Governo il compito di dare attuazione alla legge, il provvedimento fissa alcuni criteri che dovranno indirizzare l’Esecutivo nell’esercizio della delega, di alcuni dei quali i commentatori sottolineano la portata innovativa.

Uno dei principi più significativi è l’inserimento dei quotidiani online tra le fonti di informazione e le attività di giornalismo legalmente riconosciute. All’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, viene aggiunto il comma 3bis in cui viene data una definizione di quotidiano online:

*“Per «quotidiano on line» si intende quella testata giornalistica:*

- a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;*
- b) il cui direttore responsabile sia iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;*
- c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;*
- d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;*
- e) che produca principalmente informazione;*
- f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;*
- g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.”*

I beneficiari del Fondo per il pluralismo e l’informazione saranno le imprese editrici che esercitano attività informativa autonoma e indipendente, costituite come: cooperative giornalistiche; enti senza fini di lucro, ovvero come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da esse interamente detenuto; imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni. Verranno ammesse ai contributi anche le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche, periodici in lingua italiana editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi all’estero, imprese impegnate nell’editoria per ipovedenti e non vedenti, associazioni di

consumatori e imprese. Sono invece esclusi dalla possibilità di partecipare alla ripartizione delle risorse del fondo per l'editoria gli organi di informazione dei partiti, movimenti politici e sindacali, i periodici specialistici, le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

La legge 198 detta anche i requisiti cui il Governo si dovrà attenere nel dettare i criteri per calcolare il contributo erogato dal fondo; tra questi criteri si segnala, come misura per il sostegno dell'occupazione giovanile, la previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni.

Anche a livello regionale il panorama normativo, specie recente, è alquanto ampio.

In materia di sostegno all'editoria locale, hanno finora legiferato le seguenti regioni:

- **Valle d'Aosta** (l.r. 18/4/2008, n. 11 *“Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale”*);
- **Piemonte** (l.r. 25/6/2008, n. 18 *“Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale”*; l.r. 26/10/2009, n. 25 *“Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica”*);
- **Veneto** (l.r. 11/5/2015, n. 12 *“Norme in materia di sostegno al sistema radiotelevisivo ed editoriale locale e per la equa retribuzione della professione giornalistica”*);
- **Toscana** (l.r. 4/7/2013, n. 34 *“Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla L.R. n. 35/2000, alla L.R. n. 22/2002 ed alla L.R. n. 32/2002”*);
- **Marche** (l.r. 6/8/1997, n. 51 *“Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale”*);
- **Lazio** (l.r. 7/8/1998, n. 36 *“Interventi della Regione per il pluralismo culturale e dell'informazione e per il sostegno all'editoria e alla distribuzione locale, ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica”*; l.r. 28/10/2016, n. 13 *“Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”*);
- **Basilicata** (l.r. 1/7/1993, n. 29 *“Sostegno alla informazione locale”*);
- **Molise** (l.r. 20/5/2015, n. 11 *“Disciplina del sostegno all'editoria locale”*);
- **Sicilia** (l.r. 30/12/2013, n. 24 *“Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale”*);
- **Sardegna** (l.r. 3/7/1998, n. 22 *“Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953”*; l.r. 12/1/2015, n. 3 *“Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22”*).

L'**Emilia-Romagna** aveva, sinora, disciplinato il settore del sostegno all'informazione locale all'art. 12 della l.r. 20/10/1992, n. 39 *“Norme per l'attività di comunicazione della Regione e per il sostegno del sistema dell'informazione operante in Emilia-Romagna”*, che il presente pdl intende abrogare (art. 13).

Quello che si può rilevare scorrendo il contenuto della maggior parte delle leggi regionali è che prevale la scelta di distribuire contributi a pioggia alle imprese del settore, senza prevedere criteri che restringano eccessivamente il campo degli aventi diritto ai finanziamenti. La scelta della Regione Emilia-Romagna è invece quella di prevedere criteri più stringenti, per sostenere l'editoria finalizzando i contributi alla salvaguardia dei livelli occupazionali e a favorire l'innovazione tecnologica, in linea anche con le scelte ultime del legislatore statale.


### Contesto socio-economico

Per la descrizione del contesto socio economico si fa riferimento alle indagini e alle relazioni svolte da AGCOM, in particolare all'”Indagine conoscitiva su informazione e internet in Italia. Modelli di business, consumi, professioni” e alla “Relazione annuale 2016 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro”.

Di seguito si evidenziano i principali aspetti utili a descrivere il contesto socio-economico in cui si inseriscono gli interventi previsti dal pdl e si rimanda all'appendice ad esso dedicata per ulteriori approfondimenti.

**Le analisi svolte da AGCOM evidenziano che la maggioranza dei cittadini italiani mostra per l'informazione un notevole interesse, senza riscontrare differenze di genere.** Solo il 3% dichiara infatti di non essere interessato. Riguardo all'età, sono gli individui con più di 45 anni ad essere maggiormente interessati all'informazione.

Grafico 1: Interesse all'informazione in Italia. Fonte: Indagine conoscitiva su informazione e internet in Italia, modelli di business, consumi, professioni (AGCOM)



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati Reuters Institute Digital News Report 2014 - YouGov

Tuttavia, **emerge al tempo stesso la crisi del settore dovuta ad un “mutamento di scenario, di parametri, di abitudini nel comportamento dei consumatori, di innovazione tecnologica”**. Negli ultimi anni, infatti, il sistema tradizionale dei media è stato

interessato da profonde trasformazioni che hanno contribuito a delineare un quadro del settore ancora in evoluzione.

AGCOM evidenzia che i primi segnali della crisi strutturale ed economica che interessa i media classici si individuano a partire dal 2007 e la stampa è stato il primo settore a manifestarne gli effetti. L'editoria quotidiana riveste un ruolo importante nel panorama dei media in quanto il quotidiano è "l'unico mezzo di comunicazione che offre contenuti interamente dedicati all'informazione e che più di altri produce informazione soprattutto a livello locale"

Infatti, analizzando il ricorso ai mezzi di comunicazione per finalità informative, la televisione è il primo mezzo utilizzato per informarsi su fatti nazionali, internazionali e locali seguita da Internet che si colloca prima dei quotidiani. Tuttavia, **se si considera la domanda d'informazione locale, i quotidiani si collocano al secondo posto, superando internet**

Tabella 1: mezzi utilizzati per informarsi in Italia - giugno 2015 (valori percentuali) \*. Fonte: "Il consumo di informazione e la comunicazione politica in campagna elettorale. AGCOM". Indagine SWG per Autorità

	Fatti (internazionali, nazionali e locali)		Fatti internazionali		Fatti nazionali		Fatti locali	
	% pop.	% individui che si informano	% pop.	% individui che si informano	% pop.	% individui che si informano	% pop.	% individui che si informano
TOTALE	96,3%	100,0%	88,9%	92,5%	93,8%	97,5%	92,5%	96,1%
Televisione	74,4%	77,3%	53,9%	56,3%	60,0%	62,7%	48,2%	50,1%
Internet	62,2%	64,6%	45,4%	47,0%	44,3%	46,3%	37,2%	38,7%
Quotidiani	56,2%	58,3%	27,6%	29,0%	33,1%	34,6%	41,0%	42,8%
Radio	25,5%	26,5%	13,8%	14,4%	15,8%	16,6%	11,8%	12,3%
Periodici	18,9%	19,6%	8,8%	9,2%	8,5%	8,9%	6,5%	6,8%
Altro	4,7%	4,9%	2,5%	2,6%	2,0%	1,8%	2,7%	2,8%


(\*) Mezzi utilizzati per avere le notizie sull'attualità (internazionale, nazionale e locale). Possibili massimo tre scelte. I dati si riferiscono all'utilizzo in generale dei media per informarsi, non ad uno specifico arco temporale precedente alla rilevazione.

Sotto il profilo delle risorse complessive dei mezzi di comunicazione si osserva una generale contrazione a partire dal 2010: nel periodo 2009-2014 si è assistito a una progressiva riduzione dei ricavi nel settore dell'informazione con i media classici (quotidiani, tv, radio) che hanno perso quasi 2 miliardi di euro (-16%).

Tuttavia, esistono differenze da mezzo a mezzo poiché *"mentre la televisione, anche grazie alla sua funzione di intrattenimento, sembra destinata a mantenere un'importante posizione, anche nel nuovo contesto di mercato, i quotidiani e in misura minore la radio, soffrono di un*

*declino strutturale*”. Per i quotidiani cartacei la contrazione è infatti del 30% mentre internet è l’unico mezzo che mostra un andamento in crescita.

Grafico 2: dinamica dei ricavi nei mercati dell’informazione. Anni 2009 – 2014. Fonte: Indagine conoscitiva su informazione e internet in Italia, modelli di business, consumi, professioni (AGCOM)




**La contrazione degli investimenti è più evidente per gli editori locali rispetto a quelli nazionali:** nonostante la domanda d’informazione a livello territoriale, gli operatori locali *“stentano a trovare una propria collocazione e una sostenibilità economica nell’attuale sistema informativo”*.

Le relazioni AGCOM evidenziano che *“per migliorare la propria profittabilità, più che sul fronte dei ricavi, gli editori hanno proceduto in questi anni su quello dei costi dell’informazione, cercando margini di efficientamento. Ne è conseguita una contrazione degli investimenti nell’informazione. **Analizzando nel dettaglio le singole componenti di costo che più contribuiscono a finanziare l’informazione si evince, come prevedibile, che la voce maggiore riguarda il costo delle redazioni, in particolare quello del personale. La riduzione di personale, che implica quindi una conseguente minore presenza sul territorio e una minore produzione di contenuti originali, ha un effetto diretto sulla qualità dell’informazione**”* (Fonte: Indagine conoscitiva su informazione e internet in Italia. Modelli di business, consumi, professioni. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

La componente di costo che maggiormente incide sugli operatori dell’informazione è il **costo delle redazioni, in particolare quello del personale.**




Grafico 3: dinamica delle componenti dei costi relativi all'informazione. Fonte: Indagine conoscitiva su informazione e internet in Italia, modelli di business, consumi, professioni (AGCOM)



Fonte: elaborazioni e stime dell'Autorità su dati aziendali

Se l'evoluzione della componente nazionale segue “*percorsi negativi ma progressivi*”, la contrazione degli investimenti in informazione locale è più significativa: **“la crisi del sistema dell'informazione appare quindi aver aggredito maggiormente la componente locale, che stenta a trovare una sua collocazione nel nuovo ecosistema digitale”**.

Grafico 4: dinamica degli investimenti in informazione: nazionale vs locale. Fonte: Indagine conoscitiva su informazione e internet in Italia, modelli di business, consumi, professioni (AGCOM)



Fonte: elaborazioni e stime dell'Autorità su dati aziendali (mln €)


L'approfondimento condotto da AGCOM descritto nell'”Indagine conoscitiva su informazione e internet” evidenzia come il nuovo contesto caratterizzato dalla forte diffusione dell'informazione online abbia portato alla necessità di **riorganizzare le redazioni, sia in termini numerici con la tendenza a un loro ridimensionamento, sia in termini di nascita di nuove figure professionali** (come ad esempio i *web designer*) che affiancano e supportano i giornalisti.

Nel caso dei **quotidiani**, ad esempio, per far fronte alle esigenze tecnologiche e di mercato del nuovo contesto di riferimento, molti editori hanno cercato di modificare la propria struttura redazionale e, attualmente si individuano **tre diverse tipologie di redazioni: le redazioni del quotidiano**, dedicate alla realizzazione della testata tradizionale; **le redazioni online**, che impiegano risorse che si occupano esclusivamente dei contenuti digitali e della gestione dei siti *web*, e **le redazioni integrate**, che curano congiuntamente entrambe le tipologie di prodotto.

L'esame della composizione delle redazioni delle testate quotidiane evidenzia che il numero di figure professionali impiegate, sia giornalisti dipendenti e collaboratori, sia non giornalisti, nel 2014 è diminuito del 6% rispetto al 2010. La riduzione riguarda in particolare il personale impiegato nelle redazioni di quotidiani tradizionali mentre registra una crescita il personale impiegato nelle redazioni congiunte.

Proprio la crescita delle redazioni congiunte e la contestuale diminuzione delle redazioni del quotidiano cartaceo sono indicative di come *“la maggior parte delle società editrici, in virtù della trasformazione della propria offerta informativa, abbia scelto di modificare la struttura redazionale passando dal modello tradizionale a quello integrato”*.


Grafico 5: evoluzione delle figure professionali delle redazioni dei quotidiani. Fonte: Indagine conoscitiva su informazione e internet in Italia, modelli di business, consumi, professioni (AGCOM)



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali

Analogamente, anche nel caso delle **testate informative televisive**, per far fronte alle innovazioni tecnologiche si assiste a un'evoluzione delle redazioni nelle quali si prevede l'impiego di figure professionali con capacità e competenze differenti.

Grafico 6: Evoluzione delle figure professionali delle redazioni televisive. Fonte: Indagine conoscitiva su informazione e internet in Italia, modelli di business, consumi, professioni (AGCOM)



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali


Fra il 2007 e il 2014 si evidenzia una riduzione del personale, dopo un aumento registrato nel 2010. Inoltre, si registra una **diminuzione dell'incidenza della componente rappresentata dalle redazioni dedicate ai contenuti televisivi tradizionali**, così come

delle redazioni congiunte (che curano in modo integrato i contenuti trasmessi in Tv e online), pur rimanendo il modello redazionale prevalente. **In crescita, le redazioni dedicate ai contenuti informativi online** (dallo 0,3% sul totale per il 2007 al 5,1% sul totale per il 2014).

Per la **radio**, come per gli altri media classici, la necessità degli editori di ampliare l'offerta radiofonica tradizionale con contenuti fruibili online e sui dispositivi fissi e mobili ha portato alla **nascita di redazioni congiunte** che gestiscono in modo integrato i contenuti trasmessi in radio e offerti sul web, e redazioni specifiche per l'offerta online.

**Nel 2014, le redazioni che si occupano esclusivamente dei contenuti trasmessi sui canali radiofonici tradizionali rappresentano ancora il modello organizzativo prevalente.**

Grafico 7: evoluzione delle figure professionali delle redazioni radiofoniche. Fonte: Indagine conoscitiva su informazione e internet in Italia, modelli di business, consumi, professioni (AGCOM)



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati aziendali (2014)

Per approfondimenti si rimanda all'appendice dedicata al contesto socio-economico.

## B) RAPPORTO SULLE CONSULTAZIONI

Pur non essendoci state consultazioni durante la fase di preparazione del progetto di legge, nella scorsa legislatura è stata inviata una lettera da parte dei Direttori di alcune emittenti televisive e radiofoniche locali e di alcune Associazioni che rappresentano la stampa locale,

che conteneva un forte appello a una presa di posizione da parte della Regione Emilia-Romagna, attraverso una legge regionale, per il sostegno al settore dell'informazione locale. Nel documento i soggetti sottoscrittori dell'appello denunciano:

- una crisi di settore e una desertificazione dell'informazione locale,
- difficoltà crescenti dei media tradizionali e, in particolare, di quelli della carta stampata a sostenere la sfida del mercato dovuta alle frenetiche innovazioni tecnologiche,
- difficoltà dei nuovi media che, benché in crescita, ancora non riescono a trovare una collocazione nel mercato e una dimensione economica che garantisca prospettive ai lavoratori,
- precarizzazione selvaggia del lavoro giornalistico che si riflette anche sulla qualità dei contenuti informativi,
- la mancanza di una specifica legislazione sull'informazione locale in Emilia-Romagna a fronte di interventi effettuati negli ultimi anni in altre Regioni.

Il sollecito è rivolto quindi alla Regione Emilia-Romagna affinché si doti di strumenti legislativi che promuovano chi lavora, chi investe al fine di tutelare la qualità e la libertà di informazione come valore.

In risposta alle sollecitazioni del mondo dell'editoria, la Regione Emilia-Romagna ha costituito un Tavolo tecnico congiunto Giunta e Assemblea sui temi dell'informazione locale regionale.

In data 16/3/2017 si è tenuta l'Udienza conoscitiva della Commissione Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità per acquisire osservazioni e proposte nel merito del progetto di legge.

### **C) DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

L'intervento ha potenzialmente tre tipologie di destinatari:

1. le imprese che operano nel settore dell'informazione in ambito locale, che siano iscritte da almeno un anno nel Registro degli operatori della comunicazione (ROC) e che abbiano i requisiti desumibili dagli articoli 2 e 3 del progetto di legge;
2. le imprese nascenti, aventi qualsiasi forma giuridica, volute e gestite da giornalisti iscritti nell'Albo professionale che abbiano meno di 35 anni all'atto di costituzione dell'impresa, e che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 8;
3. le strutture della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna che svolgono attività di comunicazione istituzionale individuate dall'articolo 9.

Riguardo i destinatari oggetto del pdl per fornire un'informazione sullo stato delle imprese del settore è stata condotta un'estrapolazione dei dati dal ROC (Registro Operatori della Comunicazione) ed è stata svolta un'analisi elaborando dati della banca dati Smail di Unioncamere Emilia-Romagna e dati provenienti dalla banca dati "Stockview" (Sistema statistico periodico sulla nati-mortalità delle imprese italiane) e Movimprese - anno 2013 – Infocamere. A riguardo si allega al presente documento il Report "Imprese e occupazione in Emilia-Romagna nei servizi di informazione e comunicazione – anno 2015"

Nello specifico, per la prima tipologia di destinatari oggetto del pdl, si è proceduto ad estrapolare dal ROC (Registro Operatori della Comunicazione) gestito dal Corecom della Regione Emilia-Romagna il numero dei soggetti iscritti al Registro, per quantificare i possibili beneficiari del contributo.

Il ROC è "l'anagrafe degli operatori di comunicazione presenti in Emilia-Romagna" alla cui iscrizione sono obbligati i seguenti soggetti: gli operatori di rete, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (SMAV), i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, i soggetti esercenti l'editoria elettronica, le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica, i call center. Il Registro è disponibile all'indirizzo [www.elencopubblico.roc.agcom.it](http://www.elencopubblico.roc.agcom.it).

Di seguito si riporta la numerosità delle attività svolte dai soggetti iscritti al ROC suddivise per categorie e territorio al 24 gennaio 2017.

Tabella 2: attività svolte dai soggetti iscritti al ROC dell'Emilia-Romagna al 24/01/2017

SETTORI <sup>2</sup> TERRITORIO	EDITORIA CARTACEA	EDITORIA ELETTRONICA	RADIODIFFUSIONE	FORNITORI DI SMAV (fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici)	FORNITORI DI SERVIZI DI ACCESSO CONDIZIONATO	TOTALE
BOLOGNA	129	47	21	9		206
FERRARA	15	5	3	1		24
FORLÌ - CESENA	40	14	4	4		62

<sup>2</sup> Per la descrizione dei settori di attività si rimanda alla Delibera n. 666/08/CONS "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", Allegato A (testo coordinato come modificato da ultimo con delibera 1/17/CONS).

MODENA	52	15	8	3		78
PARMA	32	16	4	5		57
PIACENZA	12	2	3	2	1	20
RAVENNA	46	14	3	1		64
REGGIO EMILIA	29	6	6	3		44
RIMINI	25	13	6	2		46
TOTALE	380	132	58	30	1	601

Fonte: elaborazione dati ROC (Registro Operatori della Comunicazione) - Corecom Regione Emilia-Romagna

Si precisa che l'individuazione del totale di 601 si riferisce alle attività svolte da diversi soggetti (imprese, fondazioni, associazioni, enti pubblici e così via). Il numero dei possibili destinatari del pdl deve tenere conto del fatto che uno stesso soggetto può svolgere più attività e che deve essere qualificato come impresa.

Oltre alla ricostruzione della platea dei destinatari degli interventi previsti dal pdl, effettuata mediante l'estrapolazione dei dati dal ROC, per cercare di contestualizzare la tendenza economica del settore dell'informazione si è utilizzata la banca dati SMAIL – Sistema di monitoraggio delle imprese e del lavoro di Unioncamere, nel cui campo di osservazione sono incluse tutte le imprese private iscritte alle Camere di Commercio della Regione Emilia-Romagna.

Si è fatto riferimento alla sezione “J – Servizi di informazione e comunicazione” della classificazione ISTAT – Ateco 2007 (Classificazione delle attività economiche) che riguarda

*“la produzione e la distribuzione di informazioni e prodotti culturali, la gestione dei mezzi per la trasmissione e per la distribuzione di tali prodotti, nonché le attività relative alla trasmissione di dati e comunicazioni, le attività relative all'information technology (tecnologie dell'informatica) e le attività di altri servizi di informazione”*<sup>3</sup>, su suggerimento del CORECOM sono stati estratti i dati con riferimento alle seguenti divisioni:

- J58- Attività Editoriali
- J60- Attività di Programmazione e Trasmissione
- J63- Attività dei Servizi di Informazione e Altri Servizi Informatici.

Le informazioni pubblicamente accessibili della banca dati Smail riguardano un insieme di imprese più ampio rispetto ai potenziali destinatari del pdl individuati dal ROC. Tuttavia questi dati possono essere uno strumento utile per rappresentare il settore dell'informazione

<sup>3</sup> <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007#codesearch>

nel suo insieme e raffigurare il trend economico dello stesso nell'arco del periodo 2008 - 2015.

Considerando i destinatari del pdl, i dati selezionati raggruppano variabili macro e per un'individuazione più precisa sarebbe necessario un ulteriore livello di dettaglio che non è stato possibile ottenere con le credenziali di accesso alla banca dati attualmente disponibili.

La nota metodologica esplicativa delle caratteristiche della banca dati SMAIL e delle voci presenti all'interno delle divisioni J58, J60, J63 (con l'indicazione di maggiore o minore attinenza al pdl), è contenuta nell'approfondimento "Imprese e occupazione in Emilia-Romagna nei servizi di informazione e comunicazione" presentata in allegato.

Al 31/12/2015 le imprese attive iscritte al Registro delle Imprese presenti sul territorio regionale che operano nelle divisioni J58, J60 e J63 sono complessivamente 3864, con una variazione positiva dell'8% rispetto al 31/12/2009. Considerando le singole divisioni, le imprese che operano nella divisione J58 sono 715 (-12,2% rispetto al 2009), mentre quelle che operano nelle divisioni J60 e J63 sono rispettivamente 101 e 3048, con una variazione di -15,8 % e +15,4% rispetto al 2009.




Tabella 3: Imprese attive iscritte al Registro delle Imprese al 31/12/2015

	Ditte individuali	Società di capitale	Società di persone	Altre società	Totale
<b>J58 Attività editoriali</b>	201	315	108	91	715
<b>J60 Attività di programmazione e trasmissione</b>	8	67	17	9	101
<b>J63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici</b>	980	1271	723	74	3048
<b>Totale</b>	1189	1653	848	174	3864

Fonte: Stockview-Unioncamere

Grafico 8: variazione percentuale delle imprese iscritte al Registro delle imprese nel periodo 2009-2015



Fonte: Stockview-Unioncamere

Di seguito si propongono alcuni grafici e tabelle sull'evoluzione dei soggetti attivi nei diversi settori dell'informazione (J) dettagliandoli in funzione degli addetti. Rispetto alla tabella e al grafico precedente alcuni valori possono leggermente variare in quanto le informazioni pubblicamente accessibili della banca dati Smail fanno riferimento alle unità locali<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Le unità locali selezionate da SMAIL sono quelle che risultano attive economicamente (unità dell'impresa in cui è occupato almeno un addetto – dipendente o imprenditore) e che risultano iscritte alla data di riferimento alla CCIAA. La banca dati SMAIL esclude le unità locali quali sedi legali (di natura esclusivamente legale, quali quelle domiciliate presso commercialisti o notai o depositi non presidiati), depositi senza addetti e unità duplicate.


Per quanto riguarda le unità locali, al 31/12/2015 le unità locali presenti sul territorio regionale che operano nella divisione J58 sono 726 (-18,52% rispetto al 2008), mentre quelle che operano nelle divisioni J60 e J63 sono rispettivamente 140 e 3307, con una variazione di -13,04% e +10,7% rispetto al 2008.

Le tre divisioni sono accomunate dalla tipologia di forma giuridica prevalente, la “società a responsabilità limitata”, e dalla ridotta dimensione in termini di numero di addetti (prevalge la classe 1-9 addetti).

Di seguito, si presenta la variazione percentuale delle unità locali in Emilia-Romagna nel periodo 2008-2015 distinte per dimensione e forma giuridica. A seguire, l'incidenza di forma giuridica e dimensioni sul totale a dicembre 2015.

L'analisi è stata svolta per le tre divisioni J58, J60, J63 e per un approfondimento dei dati si rimanda all'allegato “Imprese e occupazione in Emilia-Romagna nei servizi di informazione e comunicazione”.

Grafico 9: attività editoriali (J58): Variazione% 2008-2015 delle unità locali per dimensione e per forma giuridica.



Fonte: Smailweb-Unioncamere

Tabella 4: attività editoriali (J58): incidenza % di forma giuridica e dimensione sul totale. Dicembre 2015.


	Ditte individuali	Società di persone	Società azionarie	Società a responsabilità limitata	Cooperative	Totale	Incidenza della dimensione sul totale
1-9 addetti	174	124	29	288	56	671	92,4
10-49 addetti	1	1	15	27	3	47	6,5
50-249 addetti	0	0	5	2	0	7	1,0
250 addetti e oltre	0	0	1	0	0	1	0,1
<b>Totale</b>	<b>175</b>	<b>125</b>	<b>50</b>	<b>317</b>	<b>59</b>	<b>726</b>	<b>100,0</b>
Incidenza della forma giuridica sul totale	24,10	17,22	6,89	43,66	8,13	100	

Fonte: Smailweb-Unioncamere

Per quanto riguarda i servizi di informazione e comunicazione relativi alle attività editoriali, tenendo conto di quanto specificato in premessa, cioè che il dato è inficiato da imprese che non sono destinatari del pdl come l'edizione di libri, la produzione di elenchi e mailing e le edizioni di software, si nota una variazione percentuale 2008-2015 negativa per tutte le forme giuridiche e classe di addetti.

L'incidenza percentuale per forma giuridica sul totale è rilevante in corrispondenza delle società a responsabilità limitata (43,66%) e delle imprese individuali (24,1%). Per dimensione, è prevalente la classe di addetti 1-9 (92,4%).

Grafico 10: attività di programmazione e trasmissione (J60): Variazione% 2008-2015 delle unità locali per dimensione e per forma giuridica



Fonte: Smailweb-Unioncamere

Tabella 5: attività di programmazione e trasmissione (J60): incidenza % di forma giuridica e dimensione sul totale. Dicembre 2015


	Ditte individuali	Società di persone	Società azionarie	Società a responsabilità limitata	Cooperative	Totale	Incidenza della dimensione sul totale
1-9 addetti	6	14	4	86	15	125	89,3
10-49 addetti	0	0	3	10	1	14	10,0
50-249 addetti	0	0	1	0	0	1	0,7
250 addetti e oltre	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>96</b>	<b>16</b>	<b>140</b>	<b>100,0</b>
<b>Incidenza della forma giuridica sul totale</b>	<b>4,29</b>	<b>10,00</b>	<b>5,71</b>	<b>68,57</b>	<b>11,43</b>	<b>100</b>	

Fonte: Smailweb-Unioncamere

Per quanto riguarda i servizi di informazione e comunicazioni relativi alle attività di programmazione e trasmissione (J60), si nota una variazione percentuale 2008-2015 negativa per tutte le forme giuridiche e classe di addetti, ad eccezione delle società a responsabilità limitata (+4,35%), con la classe di dimensione 1-9 addetti che registra + 6,17%.

L'incidenza percentuale per forma giuridica sul totale è rilevante in corrispondenza delle società a responsabilità limitata (68,57%) e per dimensione è prevalente la classe con al massimo 9 addetti (89,3%).

Grafico 11: servizi di informazione e altri servizi informatici (J063): variazione% 2008-2015 unità locali per dimensione e per forma giuridica<sup>5</sup>



Fonte: Smailweb-Unioncamere

<sup>5</sup> La rappresentazione della variazione percentuale della classe con oltre 250 addetti per le società azionarie non è presentata nel grafico in quanto non calcolabile (nel 2008 il valore era pari a zero).

Tabella 6: servizi di informazione e altri servizi informatici (J063): incidenza % di forma giuridica e dimensione sul totale. Dicembre 2015

	Ditte individuali	Società di persone	Società azionarie	Società a responsabilità limitata	Cooperative	Totale	Incidenza della dimensione sul totale
<b>1-9 addetti</b>	966	733	39	1.326	116	3180	<b>96,2</b>
<b>10-49 addetti</b>	0	17	13	67	14	111	<b>3,4</b>
<b>50-249 addetti</b>	0	0	9	3	1	13	<b>0,4</b>
<b>250 addetti e oltre</b>	0	0	3	0	0	3	<b>0,1</b>
<b>Totale</b>	966	750	64	1396	131	3307	<b>100,0</b>
<b>Incidenza della forma giuridica sul totale</b>	<b>29,21</b>	<b>22,68</b>	<b>1,94</b>	<b>42,21</b>	<b>3,96</b>	<b>100,00</b>	

Fonte: Smailweb-Unioncamere

Per quanto riguarda i servizi di informazione e comunicazioni relativi alle attività dei Servizi di informazione e Altri Servizi Informatici, tenendo conto di quanto specificato in premessa, cioè che il dato è inficiato da imprese che non sono destinatari del pdl come l'elaborazione di dati, hosting e attività connesse; portali web, dai grafici e dalle tabelle si nota una variazione percentuale 2008-2015 positiva per le ditte individuali (44,83%) e per le società a responsabilità limitata (14,99%).

L'incidenza percentuale per forma giuridica sul totale è rilevante in corrispondenza delle società a responsabilità limitata (42,21%), imprese individuali (29,21%). Per dimensione, è prevalente l'incidenza della fascia 1-9 (96,2%).

Il pdl prevede inoltre il sostegno all'avvio di imprese di giovani giornalisti (art.8), con sede legale in Emilia-Romagna e aventi qualsiasi forma giuridica, gestite da giornalisti iscritti all'Albo professionale che abbiano meno di 35 anni. Di seguito, una tabella che riporta, per ciascuna divisione "J" della classificazione ISTAT, i dati sull'imprenditorialità giovanile in Emilia-Romagna disponibili al 31/12/2013. Le imprese giovanili sono costituite prevalentemente da ditte individuali e, a seguire, da società di capitali.

Tabella 7: imprenditorialità giovanile (giovani con meno di 35 anni): imprese registrate al 31/12/2013 per divisione di attività economica e forma giuridica in Emilia-Romagna.

<b>Divisione di attività economica</b>	<b>Società di capitale</b>	<b>Società di persone</b>	<b>Imprese individuali</b>	<b>Cooperative</b>	<b>Consorzi</b>	<b>Altre forme</b>	<b>Totale</b>
<b>J58-Attività editoriali</b>	9	2	22	3	0	2	38
<b>J60-Attività di programmazione e trasmissione</b>	1	0	2	0	0	0	3
<b>J63-Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici</b>	62	24	141	2	0	0	229
<b>Totale</b>	<b>72</b>	<b>26</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>270</b>

Fonte Stockview – Unioncamere Emilia-Romagna

I giornalisti iscritti all'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna sono 7241, di cui 4704 pubblicisti (il 65%) e 1705 professionisti (il 23,5%).

Tabella 8: giornalisti in Emilia-Romagna iscritti all'Albo dei giornalisti al 07/11/2016

	<b>Totale</b>	<b>Valori %</b>
<b>Professionisti</b>	1705	23,5%
<b>Pubblicisti</b>	4704	65%
<b>Praticanti</b>	49	0,7%
<b>Elenco speciale<sup>6</sup></b>	761	10,5%
<b>Provvisori<sup>7</sup></b>	22	0,3%

Fonte: Albo dei giornalisti

<sup>6</sup> La domanda di iscrizione all'elenco speciale riguarda i direttori responsabili di periodici di carattere tecnico, professionale o scientifico – art. 28 l. 3/2/63 n°69)

<sup>7</sup> Si rimanda alla l. 3/2/63 n°69

## **D) INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPZIONI DI INTERVENTO**

**Opzione 0 - *Status quo*** (opzione di non intervento, ossia il mantenimento della regolazione vigente)

L'opzione 0 non consente l'istituzione di un elenco di merito che permetta di accedere a misure premiali definite dalla Giunta (obiettivo 1). Tale opzione non contempla incentivi volti alla salvaguardia dell'occupazione e al contrasto della precarizzazione e allo stesso tempo non contempla il sostegno volto all'avvio di imprese di giovani giornalisti (obiettivi 3, 4).

Lo status quo non presenta alcun onere amministrativo ed organizzativo e non prevede oneri informativi, amministrativi ed oneri riflessi su altri enti.

### **Opzione Alternativa - Interventi amministrativi**

L'opzione alternativa non consente l'istituzione di un elenco di merito che permetta di accedere a misure premiali definite dalla Giunta (obiettivo 1).

L'opzione contempla gli incentivi e gli interventi previsti nella Lr 39/92, ma non prevede incentivi volti alla salvaguardia dell'occupazione e al contrasto della precarizzazione del lavoro giornalistico, così come per l'avvio di imprese di giovani giornalisti (obiettivo 3, 4).

Tale opzione presenta modesti oneri organizzativi dovuti al supporto per le attività di consultazione e alla predisposizione di bandi di finanziamento dedicati.

L'opzione non presenta oneri riflessi su altri enti pubblici, ma prevede oneri amministrativi/informativi aggiuntivi sulle imprese derivanti dalla partecipazione ai bandi.

L'opzione non prevede oneri informativi, amministrativi ed oneri riflessi su altri enti.

### **Opzione prescelta – Intervento normativo (*Progetto di legge*)**

L'opzione prescelta, prevede l'adozione di una legge regionale che istituisca un elenco di merito volontario delle imprese che svolgono attività nel settore dell'informazione locale volto al sostegno del settore e della qualità dell'informazione (obiettivo 1). Il pdl riconosce inoltre la possibilità di accedere ad incentivi per la salvaguardia dell'occupazione e il contrasto alla precarizzazione del lavoro giornalistico, finalizzati anche all'avvio di imprese di giovani giornalisti (obiettivi 3, 4). Il pdl disciplina inoltre l'attività di comunicazione istituzionale di Assemblea e Giunta andando a normare prassi già consolidate in vigore della Lr 39/92 (obiettivo 5).

Tale opzione presenta significativi impatti organizzativi dovuti:

- all'istituzione e alla tenuta dell'elenco di merito, che si prevede di realizzare internamente attraverso il CORECOM che già si occupa del ROC;
- al controllo della sussistenza dei requisiti per l'accesso all'elenco che si prevede di realizzare internamente attraverso il CORECOM che già si occupa del ROC;
- all'attività di rilevazione e messa a disposizione da parte del CORECOM ai fini dei controlli della permanenza dei requisiti;
- alla predisposizione di ulteriori bandi.

L'opzione relativa all'intervento normativo non presenta nessun impatto amministrativo, ma oneri informativi/amministrativi che dipendono dai provvedimenti attuativi adottati e che sono relativi:

- all'iscrizione nell'elenco di merito;
- alla procedura di riconoscimento dei requisiti delle imprese per poter essere iscritte nell'elenco di merito;
- alla procedura di verifica di permanenza dei requisiti affinché le imprese possano permanere nell'elenco di merito;
- alla partecipazione ai bandi.

## **VALUTAZIONE DELLE OPZIONI**

Come previsto dalla scheda AIR semplificata, si illustrano le opzioni individuate con le matrici riportate di seguito.



## Matrice 1) – obiettivi realizzabili

<b>Opzioni</b> <b>Obiettivi dell'intervento</b>	<b>Opzione 0</b> <i>Status quo</i>	<b>Opzione Alternativa</b> <i>Interventi amministrativi</i>	<b>Opzione prescelta</b> <i>Progetto di legge</i>
<b>Istituire un elenco di merito volontario delle imprese che svolgono attività nel settore dell'informazione locale (Art 4)</b>	Non realizzabile	Non realizzabile perché necessario intervento normativo	Unica opzione che consente di realizzare l'obiettivo di istituzione dell'elenco di merito previsto dall'art. 4
<b>Previsione di incentivi per il sostegno all'innovazione organizzativa e tecnologica (Art. 5)</b>	Con l'abroganda LR 39/92 è possibile prevedere bandi relativi a interventi simili (lr 39/92 Art 12 e Art 14)	Possono essere realizzati interventi previsti nella lr 39/92	Possibile definire interventi mirati attraverso il Programma annuale degli interventi Art 6 comma 3
<b>Previsione di incentivi per la salvaguardia dell'occupazione e il contrasto alla precarizzazione del lavoro giornalistico (Art 7)</b>	Non realizzabile	Non realizzabile perché necessario intervento normativo	Possibile definire interventi mirati attraverso il Programma annuale degli interventi Art 6 comma 3
<b>Previsione di incentivi per l'avvio di imprese di giovani giornalisti (Art 8)</b>	Non realizzabile	Non realizzabile perché necessario intervento normativo	Possibile definire interventi mirati attraverso il Programma annuale degli interventi Art 6 comma 3
<b>Riordino dell'attività di comunicazione istituzionale di Assemblea e Giunta e (Art 9)</b>	Il Pdl norma prassi già consolidate in vigenza della lr 39/92	Il Pdl norma prassi già consolidate in vigenza della lr 39/92	Il Pdl norma prassi già consolidate in vigenza della lr 39/92

## Matrice 2) - possibili impatti

- impatto amministrativo (eventuale introduzione di nuovi strumenti di programmazione, di pianificazione, di semplificazione ecc.)
- impatto organizzativo sulla Regione Emilia-Romagna e su altri enti pubblici (eventuale creazione di nuove strutture, organismi, organi ecc.) e valutazione della sostenibilità organizzativa regionale
- valutazione degli oneri informativi ed amministrativi, introdotti od eliminati, a carico dei destinatari non enti pubblici
- valutazione di eventuali oneri riflessi su altri enti pubblici

<b>Opzioni</b> <b>Impatti delle opzioni</b>	<b>Opzione 0</b> <i>Status quo</i>	<b>Opzione Alternativa</b> <i>Interventi amministrativi</i>	<b>Opzione scelta</b> <i>Progetto di legge</i>

<b>Impatto amministrativo (eventuale introduzione di nuovi strumenti di programmazione)</b>	Nessun impatto	Nessun impatto	Definizione del programma annuale degli interventi da finanziare (art. 6 comma 3)
<b>Impatto organizzativo sulla Regione Emilia-Romagna e su altri enti pubblici (eventuale creazione di nuove strutture, organismi, organi ecc.)</b>	Nessun impatto	Modesti impatti organizzativi per predisporre ulteriori bandi per contributi nell'ambito della l.r. 39/92	Significativi impatti organizzativi per: 1) l'istituzione e la tenuta dell'elenco di merito di cui all'art. 4; 2) controllo ai sensi del comma 3 dell'art. 4, da parte del CORECOM, della sussistenza dei requisiti per l'accesso all'elenco; 3) l'attività di rilevazione e messa a disposizione da parte del CORECOM (art. 10 comma 5) ai fini dei controlli della permanenza dei requisiti
<b>Oneri informativi ed amministrativi, introdotti a carico dei destinatari</b>	Nessun impatto	Eventuali oneri informativi/amministrativi aggiuntivi derivanti dalla partecipazione ai bandi	Oneri informativi/amministrativi aggiuntivi per: 1) l'iscrizione nell'elenco di merito di cui all'art. 4; 2) la partecipazione ai bandi.  L'effettivo impatto di questi oneri dipenderà dai provvedimenti attuativi adottati
<b>Eventuali oneri riflessi su altri enti pubblici</b>	Nessun impatto	Nessun impatto	Nessun impatto

## SINTESI DELL'OPZIONE SCELTA – PROGETTO DI LEGGE

L'opzione prescelta – **Intervento normativo** prevede l'adozione di una legge regionale finalizzata a sostenere lo sviluppo e la crescita del settore dell'informazione in ambito locale. A sostegno del sistema dell'informazione il pdl prevede interventi volti a favorire l'innovazione organizzativa e tecnologica, la salvaguardia dell'occupazione e il contrasto alla precarizzazione del lavoro giornalistico, tutelando la qualità e la professionalità e l'avvio di imprese di giovani giornalisti con meno di 35 anni.

I beneficiari della legge risultano pertanto le imprese dell'informazione operanti prevalentemente in ambito locale negli ambiti dell'emittenza radiofonica, televisiva, editoria locale e agenzie di stampa. La legge esclude a priori le imprese riconducibili a partiti, movimenti politici organizzazioni sindacali, professionali e di categoria, le imprese sanzionate dall'Agcom per violazioni compiute in materia di tutela di minori e/o che promuovano programmi ad essi vietati.

Il pdl prevede inoltre l'istituzione da parte della Regione, dell'Elenco di merito degli operatori economici che può portare, oltre che all'ottenimento dei benefici previsti dal pdl stesso, anche al riconoscimento di ulteriori misure premiali definite con atti specifici di Giunta.

Un ulteriore intervento previsto dal pdl e conseguente all'abrogazione della LR 39/1992 è relativo alla comunicazione istituzionale di Giunta e Assemblea Legislativa.

Gli oneri amministrativi ed organizzativi che ricadono sulle istituzioni coinvolte sono relativi all'istituzione e alla tenuta dell'elenco di merito di cui all'art. 4, al controllo da parte del CORECOM, della sussistenza dei requisiti sia per l'accesso che per la permanenza nell'elenco di merito istituito.

Gli oneri a carico dei destinatari per l'iscrizione nell'elenco di merito e la partecipazione ai bandi, dipenderanno dai provvedimenti attuativi adottati.

## **STRUMENTO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELL'INTERVENTO**

L'opzione prescelta – Intervento normativo prevede una clausola valutativa finalizzata al monitoraggio degli effetti dell'intervento.

Dopo 18 mesi è prevista la presentazione da parte della Giunta di una relazione di medio termine sullo stato di attuazione della legge.

Con cadenza triennale, la Giunta regionale avrà il compito di presentare alla competente Commissione assembleare una relazione sugli effetti dell'intervento contenente le seguenti informazioni:

- le somme stanziare e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;
- il numero di domande presentate, accolte, finanziate e i risultati ottenuti
- le modalità di svolgimento dei controlli e i relativi esiti

Con cadenza triennale, l'Assemblea legislativa, d'intesa con il CORECOM, realizza un rapporto sullo stato delle imprese di informazione emiliano-romagnole. Il rapporto distingue le imprese a seconda della dimensione e distribuzione territoriale e conterrà informazioni sui seguenti aspetti:

- numero di imprese e tipologia di servizio offerto,
- numero di imprese che si sono costituite nel triennio di riferimento e quelle che hanno cessato l'attività,
- numero di addetti e tipologia di contratto

- fatturato distinto per tipologia di attività, con particolare riferimento alle entrate derivanti dalla pubblicità.

## APPENDICE STATISTICA

- ALLEGATO 1: CONTESTO SOCIO ECONOMICO
- ALLEGATO 2: IMPRESE E OCCUPAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA NEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE